

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

considerata l'attività svolta sin dal 1991 dal Comitato delle persone sordocieche, costituito dalla Lega del filo d'oro;

viste le conclusioni della quinta conferenza mondiale Helen Keller, organizzata in Italia nel settembre 1993, a cui il comitato ha dato un fattivo contributo sia per gli aspetti scientifici che organizzativi, operando a stretto contatto con gli organismi specifici a livello nazionale ed internazionale;

viste altresì le indicazioni emerse dalle relazioni e dagli interventi della prima conferenza nazionale, con riferimento particolare all'abbattimento di tutte le barriere di comunicazione, di informazione e di mobilità, per superare l'isolamento ed essere protagonisti della propria vita;

impegna il Governo:

a considerare la sordocecità come una disabilità unica, che coinvolge un gruppo minoritario della popolazione, con un elevato rischio di isolamento, inserendola come tale nella normativa vigente;

a promuovere un'indagine conoscitiva a livello nazionale sulla base di una definizione funzionale per evidenziare le caratteristiche di questa popolazione ed i suoi bisogni;

a costituire un osservatorio nazionale permanente sulla sordocecità, finalizzato alla raccolta ed all'aggiornamento dei dati demografici e dei bisogni fondamentali, quale punto di riferimento utile per lo sviluppo dei servizi rivolti a questa popolazione;

a realizzare idonei servizi a livello nazionale, regionale e locale per le diverse esigenze, riferite anche alle varie fasce di

età, favorendo la massima partecipazione delle persone sordocieche nella definizione di tali interventi;

ad individuare figure professionali idonee per rispondere alle esigenze di indipendenza delle persone sordocieche, quali ad esempio « guide-interpreti », « persone di contatto », « operatori domiciliari », realizzando adeguati corsi di formazione;

a promuovere tutti quei servizi fondamentali a livello educativo, riabilitativo, sociale, lavorativo, ricreativo e culturale capaci di assicurare una dignitosa qualità della vita;

a garantire il reale accesso all'utilizzo di ausili e strumenti utili alla comunicazione, informazione e mobilità, assicurando una risposta uniforme a livello nazionale;

a riconoscere alle persone sordocieche agevolazioni tariffarie permanenti e « servizi di guida » per i trasferimenti sui vari mezzi di trasporto;

a favorire l'inserimento lavorativo della persona sordocieca attraverso una maggiore tutela legislativa ed un coinvolgimento delle diverse componenti del mondo del lavoro;

a creare regolari occasioni di incontro tra le persone sordocieche a livello nazionale e locale.

(7-00141) « Giacco, Battaglia, Jannelli, Gatto, Polenta, Scrivani, Pittella, Duca, Carli, Olivo, Caccavari ».

La I Commissione,

premesso che:

a) con i regi decreti del 29 gennaio 1923 e del 10 luglio 1940, il regime fascista cancellò la toponomastica tedesca e ladina in provincia di Bolzano, sostituendola con i toponimi inventati dal senatore Ettore Tolomei; analoga iniziativa venne assunta dal fascismo in Valle d'Aosta e in Val di Fassa; nella Valle d'Aosta già nel 1948

vennero ripristinati i soli toponimi francofoni, con abolizione dei toponimi italiani inventati; in Val di Fassa è stata ripristinata la microtoponomastica ladina;

b) l'accordo De Gasperi-Gruber prevede: « l'uso, su una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue »;

c) l'articolo 8 del nuovo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige prevede, al punto 2: « toponomastica: fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano, (...) »;

d) l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 prevede che « negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco dell'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico »;

e) l'articolo 101 dello statuto stabilisce: « nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione »;

f) l'articolo 102 del medesimo statuto stabilisce altresì: « Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse »;

g) ai fini della tutela dell'identità linguistico-culturale e della pari dignità dei gruppi linguistici va tutelato il relativo patrimonio storico e/o popolare di cui fanno parte i toponimi radicati nella storia e nell'uso linguistico dei gruppi linguistici interessati, senza che il fatto dell'applicazione, in quanto tale, dei regi decreti del 29 gennaio 1923 e 10 luglio 1940 determini, di per sé, l'appartenenza al patrimonio storico e/o popolare;

h) « bilinguità » della toponomastica non equivale a binominatività, nel senso

che ogni singolo toponimo deve necessariamente avere due nomi (vedi Lana, Prämajur, Plaus eccetera) —:

impegna il Governo

a favorire la piena attuazione delle disposizioni ed affermazioni richiamate in premessa, anche tramite l'emanazione di una apposita norma di attuazione, facendo salve, in particolare, le competenze dei comuni in ordine alla toponomastica locale.

(7-00142) « Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas ».

La XIII Commissione,

premessi che:

la Calabria ha subito — a causa della politica assurda ed inconcepibile portata avanti, nel comparto agricolo, dai Governi succedutisi in questi anni — un processo di grave crisi, soprattutto nell'agrumicoltura, che sta vivendo momenti difficili, senza che si possano delineare prospettive di decollo del settore, dal momento che — a seguito di recente decisione — si sono sottratti per decreto trentacinque miliardi ai programmi interregionali, con la conseguenza di limitare notevolmente l'autonomia e la programmazione delle regioni;

in sede comunitaria non si è stati in grado di dare, da parte del Governo italiano, una risposta positiva ed adeguata all'agrumicoltura calabrese, che ha, nella realtà economica della regione, una grande rilevanza economica e sociale, oltre che culturale, come nei casi del Bergamotto, prodotto di « nicchia », che viene prodotto solo in una zona limitata della provincia di Reggio Calabria, e del Clementino della Sibaride per il sostegno dei quali si sarebbe dovuto avviare una decisa azione a livello comunitario;

il costo del lavoro nel sud, ed in Calabria in particolare, assume, anche nel-

l'agrumicoltura, livelli insostenibili, con la conseguenza di una disoccupazione che ormai raggiunge punte elevate;

impegna il Governo:

ad intervenire a livello comunitario allo scopo di rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e legislativo che condizionano, se non ostacolano, allo stato, le produzioni agrumicole ed agricole della Calabria e del Sud;

ad avviare il riordino del settore delle acque irrigue, muovendo dalla ultimazione dei grandi bacini, tuttora in lento corso di realizzazione, tenendo soprattutto presente l'improrogabile esigenza della modifica legislativa dell'attuale realtà dei consorzi di bonifica, al fine di eliminare gli sprechi e di consentire un costo accessibile a tante piccole aziende;

ad incentivare ogni iniziativa a livello di associazioni, cooperative e realtà di altro tipo, con la conseguenza di abbassare il costo di produzione per la piccola e media impresa operante nel settore agrumicolo;

ad intervenire in maniera decisa e costante, a favore delle zone agrumicole in crisi con incentivi concreti e provvidenze contributive, di modo che si possa riprendere, in termini competitivi, l'attività agrumicola calabrese;

a scoraggiare infine, con interventi organici e con la presenza costante dello Stato, ogni forma di azione criminale che condizioni e mortifichi la produzione agrumicola calabrese, stroncando soprattutto l'azione di estorsione che si esercita, spesso, anche contro agrumicoltori in attesa di percepire gli aiuti comunitari, senza ovviamente prescindere da una decisa presa di posizione e conseguente azione contro l'usura, che, in Calabria come in altre zone del sud e dell'Italia, pesa notevolmente su ogni attività economica e, in particolare, su quella agrumicola.

(7-00143) « Aloï, Poli Bortone, Fino, Caruso, Valensise, Napoli, Losurdo ».

La XIII Commissione,

premessi che gli imprenditori agricoli hanno dimostrato un notevole apprezzamento per l'intervento statale sui costi assicurativi necessari per la copertura delle produzioni agricole colpite da calamità;

considerato che si è verificato un aumento delle produzioni assicurate nel 1996 pari al 26 per cento a fronte di una diminuzione delle tariffe pari in media al 9 per cento, in conseguenza dell'azione svolta dai consorzi di difesa in favore dei produttori agricoli soci;

evidenziato che a seguito delle modifiche legislative intervenute si è verificata una riduzione del venti per cento dei contributi ai consorzi;

rilevato che il fabbisogno calcolato sulla base dei parametri di spesa stabiliti dal ministero con il decreto ministeriale 3 luglio 1996 ammonta per il 1996 a circa centonovantacinque miliardi, a fronte di una disponibilità finanziaria di centotrenta miliardi;

evidenziato che, a seguito delle integrazioni richieste da tutti i gruppi parlamentari ed approvate dal Parlamento, la legge finanziaria per il 1997 ha stanziato per l'intervento assicurativo duecento miliardi;

considerato che si prospetta la possibilità di coprire una quota del fabbisogno finanziario del 1996, pari a sessantacinque miliardi, con una quota degli stanziamenti per il 1997;

rilevato di conseguenza che per il 1997 risulterebbe una disponibilità di centotrentacinque miliardi, in evidente contrasto con la volontà politica inequivocabilmente espressa dal Parlamento, aumentando il relativo capitolo di spesa;

sottolineato che il Governo ed il Parlamento, in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, hanno affermato la necessità di modernizzare e razionalizzare il settore

agricolo, necessità soddisfatta dall'intervento contributivo sulle tariffe assicurative;

sottolineato il fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 prevede che entro il 30 novembre di ogni anno siano determinati le colture e gli eventi assicurabili ed entro il 30 dicembre di ogni anno siano fissati i parametri per l'erogazione del contributo statale;

considerato che finora tali provvedimenti non sono ancora stati adottati, mentre è stata emanata solo il 5 novembre 1996 una circolare che decurta retroattivamente le spese ammissibili a contributo statale;

rilevato infine che le franchige assicurative per il 1996 risultano ingiustificatamente penalizzanti per alcuni territori, e specificamente per i prodotti di maggior pregio ed a più alti costi di produzione;

impegna il Governo:

a riaffermare con chiarezza, nell'ambito degli indirizzi di politica agraria e della più generale azione amministrativa, ed in maniera più incisiva, costante ed adeguata il sostegno al suddetto intervento;

a liquidare immediatamente i contributi per il 1995 ed a garantire il pagamento dei contributi per il 1996 sulla base della spesa effettiva sopportata dai consorzi e dai produttori agricoli;

ad adottare immediatamente per il 1997 provvedimenti relativi a parametri, colture, eventi e garanzie perlomeno analoghi a quelli adottati per il 1996 e, con riferimento alle franchigie, misure correlate ai parametri contributivi, indipendentemente dalla collocazione geografica delle aziende.

(7-00144) « Grillo, Teresio Delfino, Marinacci ».